

una distanza di quindici o venti giorni dalla precedente, perchè allora vi sarebbe una maggiore presunzione che il creditore possa essere informato che egli deve proporre le proprie eccezioni contro il credito, sotto pena di decadenza.

**Presidente.** Onorevole relatore, la Commissione accetta gli emendamenti dell'onorevole Gianolio?

**Roux, relatore.** Non accetta quello che ha già ritirato, ed accetta quelli altri nella forma con cui furono esposti dall'onorevole ministro guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

**Giovanelli.** Io faccio plauso agli emendamenti proposti dal mio amico Gianolio, e mi permetto di proporre una redazione di quest'articolo 28, tenendo conto degli emendamenti dell'onorevole Gianolio che furono accettati, ed aggiungendovi una piccola variazione.

Così, nell'ultimo capoverso si dice: *ubicazione dei beni da ipotecare*. Invece sono beni già ipotecati, perchè si tratta di surrogare un'ipoteca esistente. Quindi invece di: *da ipotecare*, bisognerebbe dire: *ipotecati*.

Inoltre, al secondo capoverso, dopo le parole: *essere a cura del mutuatario notificata*, dovrebbe aggiungersi le altre: *per atto d'usciera*.

Si dovrebbe inoltre sopprimere il terzo capoverso: *tali notificazioni*, ecc., ed aggiungere.

“Ove la notificazione non sia fatta alla persona del creditore, dovrà essere rinnovata entro 15 giorni.”

In questo modo l'articolo potrebbe andare.

**Presidente.** Onorevole Giovanelli Ella sa, che non può presentare emendamenti.

**Giovanelli.** Progo la Commissione che accetti queste modificazioni.

**Roux, relatore.** Siccome gli emendamenti che propone l'onorevole Giovanelli, sono in relazione alle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro guardasigilli, in questo senso e nei termini precisi in cui egli li ha esposti, la Commissione fa suoi gli emendamenti stessi.

**Presidente.** Onorevole relatore, abbia la compiacenza di formularli e mandarli alla Presidenza, come proposti dalla Commissione.

L'onorevole Ferraris ha pure presentato un emendamento, a quest'articolo, che consiste nella seguente aggiunta:

“È data facoltà agli Istituti di credito fondiario col concorso del Governo, di convertire in una annualità le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.”

L'onorevole Ferraris ha facoltà di parlare.

**Ferraris Maggiorino.** La mia aggiunta risponde perfettamente alle dichiarazioni fatte dal relatore e si basa sulla convenienza che le spese di perizie e legali siano convertite in un'annualità.

Siccome si tratta di una semplice facoltà e sempre si richiede il consenso del Governo, conformemente a quanto fu dichiarato dal relatore, il quale ha detto che sarebbe una simile disposizione molto utile specialmente per la piccola proprietà, io spero che il Governo non avrà difficoltà di accettare questa proposta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

**Giolitti, ministro del tesoro.** Osservo all'onorevole Ferraris che, ai termini dell'articolo 5 già votato, è stabilito che:

“Dovranno essere approvati per decreto reale lo Statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo delle annualità e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposte ai mutuatari.”

Ora, in virtù delle facoltà date da quest'articolo 5, il Governo potrà eseguire ciò che l'onorevole Ferraris desidera. Ed a me parrebbe pericoloso aggiungere una disposizione speciale, per stabilire che possa fare questo, in quanto che potrebbe poi sorgere il dubbio, per argomento a contrario, che le altre facoltà che io ritengo sorgano dall'articolo 5, non fossero al Governo concesse. Quindi mi parrebbe opportuno che la proposta dell'onorevole Ferraris si convertisse in una semplice raccomandazione al Governo, di valersene nel determinare coteste norme; e forse questo sarà anche il modo per arrivare più facilmente allo scopo.

**Presidente.** Onorevole Ferraris, il ministro dichiara di non potere accettare la sua proposta.

**Ferraris Maggiorino.** Ringrazio l'onorevole ministro. Nella sostanza, siamo concordi; ma lo prego di riflettere che ho creduto di presentare questa proposta non per la prima parte che riguarda il nuovo Istituto, ma per le disposizioni generali che riguardano tutti gli Istituti, perchè io amerei che questa facoltà il Governo l'avesse non solo per il nuovo Istituto, ma anche per tutti gli Istituti di credito fondiario esistenti.

L'onorevole ministro, poco tempo fa, lodava l'Opera pia di San Paolo, per la modestia delle sue operazioni; essa è il solo Istituto di credito fondiario del quale ho qualche esperienza personale, avendo dovuto contrarre con essa qualche mutuo a favore di piccoli proprietari. Nel 1884-85, quando i nostri paesi furono duramente colpiti dalla peronospora, ci siamo rivolti al credito fondiario